

Verbale di Assemblea Straordinaria



L'anno 2024 il giorno 5 del mese di aprile alle ore 9.30, presso la sede sociale alla Via Strada Sammichele n. 36/38, Turi, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione PRODUZIONE ITALIA, come previsto e regolamentato dall'art. 10 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) modifica ed integrazione dello statuto associativo al Codice del terzo settore;
- 2) iscrizione al RUNTS;
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con avviso affisso nella sede sociale a far data dall'1 marzo 2024.

Assume la presidenza dell'assemblea Antonio Giangregorio che propone come segretario verbalizzante Alessandro Andrea Maizza che accetta.

Sono presenti n. 3 associati su 3 iscritti.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 10 dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo e secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra il motivo per cui occorre apportare la modifica dello statuto, per poi procedere alla successiva iscrizione al RUNTS.

Segue la lettura integrale dello Statuto con le modifiche apportate, al termine della quale il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione dell'adeguamento dello statuto associativo così come illustrato. L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche ed integrazioni proposte allo statuto in vigore, posto in Allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso Statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate di Bari e, in merito al secondo punto, alla conseguente iscrizione al RUNTS.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Alessandro Andrea Maizza)

Alessandro Andrea Maizza

Il Presidente

(Antonio Giangregorio)

Antonio Giangregorio

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il 07 MAG 2024
al n. 2036
esatto € 200,00
L'Incaricato (*)
Giuseppe PACCIONE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO "ASSOCIAZIONE PRODUZIONE ITALIA ETS"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata. E' costituita l'Associazione denominata Associazione PRODUZIONE ITALIA ETS, d'ora in avanti "*Associazione*". L'*Associazione* ha sede legale a Turi (BA) in Via Strada Sammichele n. 36/38 ed ha durata illimitata nel tempo. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Scopo e attività. L'*Associazione* non ha fini di lucro: è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'*Associazione* ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/20217 (d'ora in avanti *Codice del terzo settore*), ed in particolare aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003, e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs n. 42/ 2004 e s.m.; c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16, co.5, della Legge n. 223/1990 e s.m.; e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014 e s.m.; h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

Nel perseguire tali finalità l'*Associazione* intende promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme, svolgendo attività di produzione e promozione di attività cinematografica, teatrale, musicale (anche online), televisiva tra cui web tv e produzioni televisive, esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo, fornitore di servizi di media audiovisivi. Il tutto attraverso anche organizzazione di festival, convegni, corsi, mostre, presentazione di libri e progetti di lettura, proiezioni cinematografiche, cineforum, spettacoli, concorsi, viaggi e visite guidate, eventi vari in genere. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'*Associazione* potrà creare sinergie e fare rete con altre associazioni, enti ed istituzioni di ogni tipo sia locali che nazionali ed internazionali, stipulando con essi convenzioni di vario genere.

L'*Associazione* può esercitare, a norma dell'art. 6 del *Codice del terzo settore*, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali: a) utilizzare strutture ricettive e ricreative, quali bar, pub, ristoranti, spacci alimentari, sale da ballo e discoteche, salotti, campi e tavoli da gioco, sala giochi, biblioteche, centri di recupero socio-assistenziali; svolgere direttamente o tramite gestione di terzi, attività commerciali (anche in una delle forme societarie o di partecipazione), compresa la somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti), la gestione di strutture ricettive (ostelli, affittacamere, b&b, hotel, alberghi); b) aderire ad organizzazioni private e pubbliche italiane ed estere; c) istituire sedi periferiche, comunque denominate in Italia ed all'estero, nonché circoli per il tempo libero, centri ed impianti sportivi ed altre attività volte al raggiungimento ed al finanziamento degli

scopi associativi. Tutto ciò esclusivamente a favore degli associati e dei loro invitati, i quali potranno utilizzare tutte le strutture che l'*Associazione* metterà a loro disposizione.

Per le attività poste in essere, volte al conseguimento dei fini statuari, l'*Associazione* può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'*Associazione* può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal Codice del terzo settore ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 3 – Ammissioni e diritti degli associati. Possono far parte dell'*Associazione* le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'*Associazione*;
- b. accettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'*Associazione*. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'*Associazione*.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'*Associazione* con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'*Associazione* deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci, se stabilito dal Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota annuale ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'*Associazione* non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto all'eventuale versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'*Associazione* di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le somme eventualmente versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'*Associazione*, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 4 – Perdita della qualifica di associato. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b. quando si rendano morosi del pagamento dell'eventuale tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'*Associazione* ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'*Associazione* o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Art. 5 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Art. 6 - L'Assemblea dei soci. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'*Associazione*.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, affissioni in sede) e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 codice civile. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea

da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'*Associazione* e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 12 (Scioglimento dell'*Associazione*).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai fondatori dell'*Associazione* e dura in carica 3 anni. Allo scadere dei tre anni (sia per il primo che per i successivi mandati), il mandato si rinnova automaticamente, a meno che non venga indetta Assemblea ordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'*Associazione*, tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'*Associazione*.

Il Tesoriere (se nominato) tiene aggiornata la contabilità ed è tenuto alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'*Associazione* in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Il Presidente. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'*Associazione* e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'*Associazione*. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'*Associazione* compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'*Associazione*; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'*Associazione*, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 9 – Il Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'*Associazione*;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 10 – Patrimonio dell'Associazione. Il fondo patrimoniale dell'*Associazione* è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'*Associazione*;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'*Associazione* sono costituite da:

- a. contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'*Associazione*;
- e. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, sponsorizzazione di eventi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze

o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

L'Associazione per il conseguimento della personalità giuridica (ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del terzo settore), dispone di un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro.

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 12 – Scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato Codice del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Disposizioni finali. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.




PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
					DA	A	IMPORTO
			ALTRE AZIENDE				
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO TUE	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
------------------------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: BARI	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE G N G N T N 8 1 D 1 6 A 6 6 2 W	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 5 0 4 2 0 2 4
TIPOLOGIA DELL'ATTO REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA	ADDEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris	USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	9 1 1 3 2 1 7 0 7 2 0	ASSOCIAZIONE PRODUZIONE ITALIA ETS
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
70010 TURI	B A VIA STRADA SAMMICHELE	36/38
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it

